

Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2015, n. 20-983

**DGR n. 57-658 del 24/11/2014-Approvazione schema di Accordo per la costituzione di una rete vivaistica forestale del Nord Italia per la valorizzazione e la salvaguardia della biodiversità tra la Regione Piemonte, l'Azienda regionale per i Settori Agricolo, Forestale e Agroalimentare Veneto Agricoltura e la Regione Lombardia tramite l'Ente regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (Spesa UPB n. A18191).**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Vista la L.r. 4/2009 relativa alla gestione e promozione economica delle foreste che all'art. 22 sancisce che la Regione promuove la tutela della biodiversità e la diffusione delle specie arboree e arbustive autoctone indigene del territorio piemontese, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e nel rispetto del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione);

visto che la medesima L.r. 4/2009 all'art. 24, comma 2, individua tra le attività della Regione la produzione di materiale forestale di propagazione per finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio forestale;

considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.r. 4/2009 il Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche della Regione Piemonte provvede direttamente alla gestione dei propri vivai forestali "Carlo Alberto" a Fenestrelle, "Fenale" ad Albano V.se e "Gambarello" a Chiusa Pesio, in cui vengono prodotte specie arboree e arbustive autoctone utilizzate a scopi forestali, nell'ottica della tutela della biodiversità del patrimonio forestale locale;

visto che l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), istituito dalla Regione Lombardia con L.R. n. 31 del 2008, attraverso il Centro Vivaistico Forestale di Curno (BG) si occupa della individuazione dei popolamenti forestali da seme, della raccolta del seme e della coltivazione e commercializzazione di postime forestale di specie autoctone di provenienza locale;

visto che l'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare Veneto Agricoltura, istituita dalla Regione Veneto con legge regionale 5 settembre 1997 n. 35; sulla base di quanto previsto all'art. 2 comma 2.c della legge sopra citata gestisce il Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta di Montecchio Precalcino (VI), con la finalità di conservare la biodiversità rappresentata dalla flora indigena del Veneto, tramite la produzione e la commercializzazione di piante di specie autoctone e di garantita provenienza locale;

preso atto che la tutela della diversità biologica e dei patrimoni genetici delle foreste è obiettivo comune degli Enti coinvolti, che nei rispettivi ambiti di competenza territoriale si occupano della produzione e distribuzione di postime forestale di specie autoctone di provenienza locale;

tenuto conto che il territorio di competenza degli Enti coinvolti ricade all'interno delle stesse aree ecologicamente omogenee (o regioni di provenienza) e pertanto il materiale vivaistico prodotto da ciascun ente è geneticamente idoneo ad essere impiegato nel territorio degli altri Enti coinvolti;

considerato che uno degli aspetti più critici della vivaistica forestale è la difficoltà di effettuare una programmazione delle produzioni in grado di soddisfare la domanda, a causa dell'aleatorietà della

medesima e della tempistica necessaria per ottenere materiale vivaistico commercializzabile partendo dalla raccolta del seme;

visto che tale criticità è parzialmente superabile attingendo alle disponibilità di piante forestali dei tre Enti coinvolti, in modo da poter fare fronte alle richieste del mercato potendo contare su una produzione molto più ampia e diversificata, e permettendo in questo modo di meglio ottemperare all'obiettivo istituzionale di tutela della biodiversità forestale;

preso atto della necessità di stipulare un accordo che regoli i rapporti di scambio del materiale vivaistico forestale tra gli Enti coinvolti;

considerato che la D.G.R. n. 57-658 del 24/11/2014 ha approvato le nuove "Modalità di assegnazione delle piantine prodotte dai vivai forestali regionali", che al paragrafo "Deroghe e eccezioni" prevedono che la Giunta Regionale possa stabilire prezzi e condizioni diverse da quelle approvate, quando l'assegnazione di piante risponda a interessi o obiettivi regionali o quando sia concordata con Enti Pubblici sulla base di Atti deliberativi o Convenzioni;

considerato che le eventuali spese per l'acquisto di materiale vivaistico da parte del Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche della Regione Piemonte trovano copertura fino al limite massimo di € 100.000,00 sull' UPB n. A18191 del bilancio 2015 e pluriennale;

la Giunta regionale unanime,

vista la l.r. n. 23/2008, art. 16;

vista la l.r. n. 16/2008, articoli 1 e 2;

vista la l.r. n. 4/2009, articoli 24 e 45;

*delibera*

-di approvare lo schema di accordo (Allegato A) tra la Regione Piemonte, l'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare (Veneto Agricoltura) e l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) avente ad oggetto la costituzione di una rete vivaistica forestale del Nord Italia per la valorizzazione e la salvaguardia della biodiversità, della durata di anni 5 (cinque), allegato alla presente deliberazione;

-di demandare al Dirigente del Settore Gestione proprietà forestali regionali e vivaistiche (sede di Vercelli) della Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica la sottoscrizione dell'accordo e l'adozione di tutti gli altri atti necessari per la sua esecuzione;

-di dare atto che le eventuali spese previste per l'acquisto di materiale vivaistico da parte del Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche, trovano copertura fino al limite massimo di € 100.000,00 sull'U.P.B. n. A18191 del bilancio 2015 e pluriennale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

**ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI UNA RETE VIVAISTICA FORESTALE DEL NORD  
ITALIA PER LA VALORIZZAZIONE E LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ**

**TRA**

L'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, di seguito denominato ERSAF, con sede in via Pola, 12 – 20124 Milano, C.F. e P.IVA 03609320969 in questo atto rappresentato da .....

L'Azienda Regionale per i Settori Agricolo, Forestale e Agroalimentare Veneto Agricoltura, con sede in Legnaro (PD), via dell'Università 14, P. IVA 03377670280 in questo atto rappresentata da .....

La Regione Piemonte (C.F. 80087670016) – Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche, nella persona del suo Dirigente, dott. Francesco Caruso, nato a Milano il 17/03/1954, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale di Vercelli – via Fratelli Ponti, 24

**PREMESSO CHE:**

- la Regione Lombardia con L.R. n°31 del 2008 ha istituito **l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste**, di seguito denominata ERSAF, con sede in Milano – via Pola, 12;
- le funzioni dell'ERSAF, in riferimento al settore forestale, comprendono la gestione e valorizzazione del demanio forestale regionale e le attività vivaistiche e di sostegno della biodiversità;
- ERSAF, attraverso il Centro Vivaistico Forestale di Curno (BG) si occupa della individuazione dei popolamenti forestali dove effettuare la raccolta del seme, della raccolta del seme e della coltivazione e commercializzazione di postime forestale di specie autoctone di provenienza locale;
- la **Regione Piemonte** in base all'art. 22 della L.r. 4/2009, promuove la tutela della biodiversità e la diffusione delle specie arboree e arbustive autoctone indigene del territorio piemontese
- la medesima L.r. 4/2009 all'art. 24, comma 2, individua tra le attività della Regione Piemonte la produzione di materiale forestale di propagazione per finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio forestale e ai sensi dell'art. 16, comma 3, sancisce che il Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche provveda direttamente alla gestione dei propri vivai forestali, in cui vengono prodotte specie arboree e arbustive autoctone utilizzate a scopi forestali, nell'ottica della tutela della biodiversità del patrimonio forestale locale;
- l'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare **Veneto Agricoltura**, con sede legale in Legnaro (PD), via dell'Università 14, è stata istituita con legge regionale 5 settembre 1997 n. 35;

## ALLEGATO A

- sulla base di quanto previsto all'art. 2 comma 2.c della legge sopra citata, Veneto Agricoltura gestisce il **Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta** di Montecchio Precalcino (VI), con la finalità di conservare la biodiversità rappresentata dalla flora indigena del Veneto, tramite la produzione e la commercializzazione di giovani piante di specie native del territorio veneto e di garantita provenienza locale;
- la tutela della diversità biologica e dei patrimoni genetici delle foreste è obiettivo comune di tutti gli Enti coinvolti che nei rispettivi ambiti di competenza territoriale si occupano della produzione e distribuzione di postime forestale di specie autoctone di provenienza locale;
- il territorio di competenza degli Enti coinvolti ricade all'interno delle stesse aree ecologicamente omogenee (o regioni di provenienza) e pertanto il materiale vivaistico prodotto da ciascun ente è geneticamente idoneo ad essere impiegato nel territorio degli altri enti coinvolti;
- aspetto critico della vivaistica forestale resta la difficoltà di effettuare una programmazione delle produzioni in grado di soddisfare la domanda, a causa dell'aleatorietà della medesima e della tempistica necessaria per ottenere materiale vivaistico commercializzabile partendo dalla raccolta del seme;
- è emersa da parte di tutti gli Enti coinvolti la necessità di mettere in rete le rispettive produzioni vivaistiche in modo da poter fare fronte alle richieste del mercato potendo in tal modo contare su una produzione molto più ampia e diversificata, e permettendo in questo modo di meglio ottemperare all'obiettivo istituzionale di tutela della biodiversità forestale;
- le parti, tenuto conto anche delle rispettive competenze istituzionali, riconoscono la necessità di attuare una reciproca collaborazione per la tutela e il miglioramento della biodiversità forestale e in particolare di concordare forme di scambio e/o acquisto facilitate di materiale vivaistico;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### ART. 1

L'ERSAF, la Regione Piemonte (Settore Gestione Proprietà Forestale Regionali e Vivaistiche) e Veneto Agricoltura (Azienda della regione Veneto) si impegnano a collaborare per costituire una "*Rete vivaistica forestale del Nord Italia*" allo scopo di contribuire in modo più efficace al comune obiettivo istituzionale di tutela della biodiversità forestale.

### ART. 2

Gli Enti coinvolti metteranno in comune le rispettive disponibilità di piante forestali, anche attraverso piattaforme informatiche, in modo che ciascun vivaio possa attingere a tutto il sistema produttivo forestale pubblico.

Gli Enti firmatari potranno effettuare, previo ordinativo scritto, scambi a titolo gratuito di materiale vivaistico di caratteristiche equivalenti e di pari valore complessivo.

## ALLEGATO A

L'eventuale acquisto del materiale vivaistico tra gli Enti firmatari avviene previo ordinativo scritto, verificata la disponibilità di quanto richiesto. Il prezzo che verrà praticato corrisponderà a quello di listino di ciascuno degli Enti firmatari per le diverse tipologie di materiale vivaistico, a cui verrà applicato uno sconto concordato del 30%.

### ART. 3

I rispettivi enti si impegnano a collaborare per adottare un marchio di produzione comune per la diffusione della loro produzione vivaistica forestale, condividendo le risorse necessarie e i disciplinari di produzione sulla base di uno specifico progetto approvato dagli Enti coinvolti.

### ART. 4

Gli Enti Contraenti si impegnano a dare la massima diffusione al presente accordo in occasione di iniziative pubbliche afferenti le tematiche in oggetto e anche attraverso l'organizzazione di specifici eventi.

### ART. 5

La durata del presente accordo è fissata in anni 5 (cinque) con possibilità di rinnovo previa approvazione da parte dei contraenti, ed entrerà in vigore all'atto della sua sottoscrizione da parte di almeno due contraenti.

Altri centri vivaistici regionali possono richiedere di aderire alla Rete vivaistica forestale del Nord Italia in tempi successivi all'approvazione della presente convenzione. L'accordo entrerà in vigore per il nuovo contraente all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, previa accettazione da parte di tutti i firmatari del presente atto.

### ART. 6

Ogni controversia che dovesse derivare dall'esecuzione della presente convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

### ART. 7

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente. Le spese per l'imposta di bollo sono a carico di ciascuna parte per la copia di propria spettanza.

### ART. 8

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 ed esprimono il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati, qualificati come personali dal citato Decreto nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

ALLEGATO A

Letto, confermato e sottoscritto in segno di piena ed integrale accettazione.

Milano, lì

**ENTE REGIONALE PER I SERVIZI  
ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE**

**REGIONE PIEMONTE  
Settore Gestione Proprietà Forestali  
Regionali e Vivaistiche**

**AZIENDA REGIONALE PER I SETTORI AGRICOLO,  
FORESTALE E AGROALIMENTARE VENETO AGRICOLTURA**